

49. Codice Identificativo nazionale

Proposta

Al fine di rendere pienamente operativo ed efficace la previsione del Codice Identificativo nazionale, principio condiviso tanto dal Governo centrale quanto dalle Regioni e Province Autonome, ma in un'ottica di raccordo con l'operato regionale, forte della sentenza della Corte Costituzionale n. 84/2019 che ha sancito la sua competenza a disciplinare tali aspetti, appare necessario che le Regioni e le Province Autonome siano coinvolte direttamente e a pieno titolo nella definizione del Codice Identificativo nazionale, avendo esse già normato in materia, procedendo alla modifica dell'articolo 13 della Legge n. 58/2019, di conversione del D.L. n. 34/2019, nei termini di cui all'allegato emendamento.

Emendamento

TESTO DI LEGGE	PROPOSTE DI EMENDAMENTI
<p><i>1. All'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In assenza di nomina del rappresentante fiscale, i soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono allo stesso gruppo dei soggetti di cui al periodo precedente sono solidalmente responsabili con questi ultimi per l'effettuazione e il versamento della ritenuta sull'ammontare dei canoni e corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3."</i></p>	
<p><i>2. I dati risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 109, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono forniti dal Ministero dell'interno, in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva, all'Agenzia delle entrate, che li rende disponibili, anche a fini di monitoraggio, ai comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, o il contributo di soggiorno, di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Tali dati sono utilizzati dall'Agenzia delle entrate, unitamente a quelli trasmessi dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ai sensi</i></p>	<p><i>2. I dati risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 109, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono forniti dal Ministero dell'interno, in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva,</i></p> <p><i>a) all'Agenzia delle entrate, che li rende disponibili, anche a fini di monitoraggio, ai comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, o il contributo di soggiorno, di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Tali dati sono utilizzati dall'Agenzia delle entrate, unitamente a quelli trasmessi dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto-</i></p>



<p>dell'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini dell'analisi del rischio relativamente alla correttezza degli adempimenti fiscali.</p>	<p>legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini dell'analisi del rischio relativamente alla correttezza degli adempimenti fiscali.</p> <p>b) <u>alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano per finalità statistiche.</u></p>
<p>3. I criteri, i termini e le modalità per l'attuazione delle disposizioni del comma 2 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.</p>	<p>3. I criteri, i termini e le modalità per l'attuazione delle disposizioni del comma 2 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, <u>d'intesa con la Conferenza Unificata</u>, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.</p>
<p>4. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica, assicurare la tutela del turista e contrastare forme irregolari di ospitalità, anche ai fini fiscali, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituita una apposita banca dati delle strutture ricettive nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, presenti nel territorio nazionale, identificati mediante un codice alfanumerico, di seguito denominato "codice identificativo", da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza.</p>	<p>4. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica, assicurare la tutela del turista e contrastare forme irregolari di ospitalità, anche ai fini fiscali, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituita una apposita banca dati delle strutture ricettive nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, presenti nel territorio nazionale. <u>La banca dati è alimentata dalle banche dati delle Regioni e delle Province A. Le strutture ricettive e gli immobili destinati alle locazioni brevi sono identificati mediante un codice alfanumerico, di seguito denominato "codice identificativo", coincidente con il codice ISTAT regionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi. Il codice identificativo da utilizzare deve essere pubblicato in occasione di ogni iniziativa di pubblicità, promozione e commercializzazione.</u> in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza</p>
<p>5. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di</p>	<p>5. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare <u>d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le</u></p>

<p>entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti:</p> <p>a) le norme per la realizzazione e la gestione della banca dati, compresi i dispositivi per la sicurezza e la riservatezza dei dati;</p> <p>b) le modalità di accesso alle informazioni contenute nella banca dati;</p> <p>c) le modalità con cui le informazioni contenute nella banca dati sono messe a disposizione degli utenti e delle autorità preposte ai controlli e quelle per la conseguente pubblicazione nel sito internet istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;</p> <p>d) i criteri che determinano la composizione del codice identificativo, sulla base della tipologia e delle caratteristiche della struttura ricettiva nonché della sua ubicazione nel territorio comunale.</p>	<p>Province autonome di Trento e Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti:</p> <p>a) le norme per la realizzazione, e la gestione della banca dati, nonché le modalità l'alimentazione da parte delle Regioni e delle Province A, compresi i dispositivi per la sicurezza e la riservatezza dei dati;</p> <p>b) le modalità di accesso alle informazioni contenute nella banca dati;</p> <p>c) le modalità con cui le informazioni contenute nella banca dati sono messe a disposizione degli utenti e delle autorità preposte ai controlli e quelle per la conseguente pubblicazione nel sito internet istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;</p> <p>d) i criteri che determinano la composizione del codice identificativo, sulla base della tipologia e delle caratteristiche della struttura ricettiva nonché della sua ubicazione nel territorio comunale.</p>
<p>6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti il direttore dell'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative per l'accesso ai dati relativi al codice identificativo da parte dell'Agenzia delle entrate.</p>	
<p>7. I soggetti titolari delle strutture ricettive, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile o porzioni di esso con persone che dispongono di unità immobiliari o porzioni di esse da locare, sono tenuti a pubblicare il codice identificativo nelle comunicazioni inerenti all'offerta e alla promozione.</p>	<p>7. I soggetti titolari delle strutture ricettive, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile o porzioni di esso con persone che dispongono di unità immobiliari o porzioni di esse da locare, sono tenuti a pubblicare il codice identificativo in ogni occasione di pubblicità, promozione e commercializzazione che attuano direttamente o indirettamente tramite intermediari, con scritti, stampati, supporti digitali o con qualsiasi altro</p>



Handwritten signature or initials.

	<i>mezzo all'uopo utilizzato nelle comunicazioni inerenti all'offerta e alla promozione.</i>
8. <i>L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 7 comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione è maggiorata del doppio.</i>	
9. <i>All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni del comma 4, pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di conto capitale di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo."</i>	

Emendamenti in materia sanitaria

50. Art. Graduatorie concorsuali delle aziende ed enti del servizio sanitario nazionale

"Al comma 366 dell'articolo 1 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 è aggiunto il seguente periodo: 'Il comma 361 non si applica alle assunzioni del personale, inclusi i dirigenti, delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale'".

Relazione

L'articolo 1, comma 36, della L. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) stabilisce che le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso.

Il successivo comma 365 dispone che la predetta previsione si applica alle graduatorie delle procedure concorsuali bandite successivamente alla data di entrata in vigore della L. 145/2018.

La legge 11 febbraio 2019, n. 12, di conversione del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, ha introdotto nello stesso decreto l'articolo 9-bis che prevede, tra l'altro, l'applicazione dell'articolo 1, comma 361 della L. 145/2018 alle procedure concorsuali per l'assunzione di personale medico, tecnico professionale e infermieristico, bandite dalle aziende e dagli enti del servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Il comma 361, pertanto, esclude la possibilità per le pubbliche amministrazioni, comprese quelle del SSN (con il solo differimento di termini previsto dal comma 365, come integrato dalla disposizione

della L. 12/2019 sopra richiamata), di utilizzare le graduatorie concorsuali per assunzioni di idonei non vincitori. L'applicazione del predetto disposto legislativo potrebbe avere conseguenze molto negative sull'erogazione delle prestazioni sanitarie e più in generale sul funzionamento dei servizi delle aziende sanitarie, considerati i tempi necessari per l'espletamento di nuove procedure concorsuali e la inevitabile moltiplicazione delle stesse.

In particolare, la disposizione, se mantenuta, aggraverebbe la situazione degli organici del personale medico, ma non solo, già cronicamente carente di specializzati in numerose discipline.

Conseguentemente con l'emendamento proposto si prevede l'inapplicabilità del comma 361 alle assunzioni del personale, inclusi i dirigenti, delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale, mediante un'integrazione del comma 366 della L.145/2017 che già esclude l'applicabilità, tra gli altri, di tale comma per le assunzioni di altre particolari tipologie di personale.

51. Art.... "Integrazione dell'articolo 16, Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98"

"Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 16 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, dopo la parola 'pubblica', è aggiunta la seguente frase 'anche di mantenimento e ad esclusione di quelle riferite alla spesa di personale' e dopo la parola 'integrativa' è aggiunta la seguente frase 'e non rilevano ai fini del limite di cui all'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 nonché dei limiti di spesa di personale previsto dalle normative vigenti'. Alla fine del primo periodo del medesimo comma 5 è eliminata la seguente frase 'di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.'"

Il testo così modificato risulterà il seguente:

"In relazione ai processi di cui al comma 4, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente, dall'articolo 12 e dal presente articolo ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, anche di mantenimento e ad esclusione di quelle riferite alla spesa di personale, possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione integrativa e non rilevano ai fini del limite di cui all'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 nonché dei limiti di spesa di personale previsto dalle normative vigenti".

Dopo il comma 6 dell'articolo 16 del Decreto-Legge 6 luglio 2011 , n. 98 è aggiunto il seguente comma:

"6-bis. Le Regioni possono adottare le iniziative previste ai commi 4, 5 e 6 definendo piani di razionalizzazione riferiti ad aziende sanitarie anche attraverso accorpamenti o riorganizzazione delle stesse. Per i piani di razionalizzazione di cui al presente comma la verifica a consuntivo dei risparmi realizzati è operata in sede di parifica Corte dei Conti per l'esercizio di riferimento. Le Regioni, a seguito di positiva verifica e con riferimento all'esercizio successivo a quello in cui sono stati realizzati i risparmi, procedono con propria deliberazione al riparto ed alla finalizzazione delle risorse destinate alla contrattazione integrativa fra le diverse aziende sanitarie."

Relazione



[Handwritten signature]

Con la modifica proposta si propone di integrare la disciplina dettata dall'articolo 16, commi 4-6 del Decreto-Legge 6 luglio 2011 , n. 98 , relativa ai piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche, al fine di consentire, a fronte del mantenimento delle economie stabilite nei piani di cui sopra, l'utilizzo annuale in contrattazione integrativa di una quota parte delle predette economie, nel rispetto dell'importo massimo del 50 per cento, per il triennio di riferimento, con esclusione della spesa di personale.

Viene inoltre stabilito che le risorse destinate alla contrattazione integrativa non rilevano ai fini del limite di cui all'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 nonché dei limiti di spesa di personale previsto dalle normative vigenti.

E' stato altresì eliminato il riferimento ai criteri di utilizzo delle risorse ai premi previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in coerenza alle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 74 del 2017.

Con l'integrazione del comma 6-bis, viene prevista la possibilità per le Regioni di adottare le iniziative previste ai precedenti commi 4, 5 e 6, definendo piani di razionalizzazione riferiti ad aziende sanitarie anche attraverso accorpamenti o riorganizzazione delle stesse. Viene infine previsto che la verifica a consuntivo dei risparmi di razionalizzazione in esame sia operata in sede di parifica Corte dei Conti per l'esercizio di riferimento. A seguito di positiva verifica le Regioni, con riferimento all'esercizio successivo a quello in cui sono stati realizzati i risparmi, procedono con propria deliberazione al riparto ed alla finalizzazione delle risorse destinate alla contrattazione integrativa fra le diverse aziende sanitarie del Sistema sanitario regionale.

52. Art.... Integrazione delle commissioni mediche di verifica

“Ai fini della dichiarazione di inidoneità e inabilità del personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale alla propria funzione per motivi di salute, le commissioni mediche di verifica possono essere integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un rappresentante della Regione designato dal competente ufficio regionale”.

Relazione

La previsione di integrare la commissione medica di verifica con un rappresentante della Regione risponde all'esigenza di fornire ai componenti della commissione ulteriori elementi di conoscenza per meglio orientare i giudizi e la loro applicazione nella realtà articolata e multidisciplinare del mondo della sanità pubblica. Questo emendamento riproduce una istanza già prevista per il personale docente della scuola (L.128/2013, art.15, comma 5).

53. Art. Abrogazione dell'articolo 1, comma 456 della L. 205/2017



“Il comma 456 dell’articolo 1, della L. 27 dicembre 2017, n. 205 è abrogato”

Relazione

L’articolo 1, comma 456 della L. 205/2017 prevede che “In ottemperanza alle sentenze del tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio, sezione 1-bis, n. 640/1994, e del Consiglio di Stato, sezione IV giurisdizionale, n. 2537/2004, e per il completamento degli interventi perequativi indicati dal Ministero della salute con atto DGPROF/P/3/I.8.d.n. 1 del 16 giugno 2017, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l’anno 2018 e di un milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Il Ministero della salute, con apposito decreto, individua i criteri di riparto delle risorse tra i soggetti beneficiari nel limite della spesa autorizzata e assicura il relativo monitoraggio”.

La norma autorizza lo stanziamento di una spesa per il triennio 2018-2020, i cui criteri di riparto devono essere definiti dal Ministero della Salute, per il “completamento degli interventi perequativi” a favore dei medici ex condotti, che seppure non espressamente menzionati sono identificabili in base alle sentenze ed alla nota del Ministero della Salute richiamate nella stessa norma. Le sentenze a cui si fa riferimento, nel dichiarare l’illegittimità dell’articolo 133 del DPR 384/1990, che confermava il trattamento economico omnicomprensivo dei medici ex condotti che non avevano optato tra il rapporto di dipendenza e quello di convenzionamento, asserivano che essendo divenuti a tutti gli effetti dipendenti del SSN, i medici ex condotti avevano diritto ad un trattamento economico indifferenziato rispetto agli altri dipendenti del SSN.

In realtà tale orientamento è stato contraddetto dalla successiva giurisprudenza della Corte di Cassazione e dello stesso Consiglio di Stato (si vedano tra le altre Cassazione Civile, Sezione lavoro, sent. 7.03.2014, n. 5444 e Consiglio di Stato, Sez. III, sent. 26.09.2013, n. 4769), i quali hanno escluso che al trattamento economico omnicomprensivo previsto dai contratti di lavoro dei medici ex condotti che non avevano effettuato l’opzione potessero essere aggiunti altri emolumenti.

Orbene, la disposizione legislativa in esame, disponendo che si debba dare ottemperanza alle sentenze del TAR del Lazio, sezione 1-bis, n. 640/1994, e del Consiglio di Stato, sezione IV giurisdizionale, n. 2537/2004, determina, di fatto, il riconoscimento ai medici ex condotti del diritto all’equiparazione del loro trattamento economico a quello degli altri dirigenti medici.

Ne consegue che la norma, ancorchè implicitamente, è suscettibile di comportare oneri non quantificati, ma comunque elevatissimi (presumibilmente superiore a 100 milioni di euro) sulla finanza pubblica e per i quali non è stata prevista dal legislatore la copertura necessaria. La somma stanziata, infatti, è assolutamente insufficiente a garantire il presunto diritto dei medici ex condotti.

Da ciò discende l’opportunità di disporre l’abrogazione della norma, considerata anche la necessità di utilizzare eventuali risorse che risultassero disponibili per finanziare interventi prioritari in ambito sanitario.



54. Art.... Disposizioni per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza nel sistema di emergenza-urgenza

1. *“Al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza, il personale medico del servizio sanitario nazionale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia maturato, negli ultimi dieci anni, almeno quattro anni di servizio, anche non continuativo, comprovato da contratti a tempo determinato, da contratti di collaborazione coordinata e continuativa o da altre forme di rapporto di lavoro flessibile, ovvero un documentato numero di ore di attività equivalente ad almeno quattro anni di servizio del personale medico del servizio sanitario nazionale a tempo pieno, anche non continuative, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del servizio sanitario nazionale, accede alle procedure concorsuali indette dagli enti del servizio sanitario regionale fino al 31 dicembre 2021, per la disciplina di “Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza”, ancorché non sia in possesso di alcuna specializzazione.*

2. *Una volta assunti, i medici accedono in soprannumero alla scuola di specializzazione in medicina d'emergenza-urgenza, sulla base di specifici protocolli d'intesa tra le Regioni e le università ove ha sede la scuola di specializzazione per la disciplina del numero di posti attivabili, delle modalità di frequenza al corso di specializzazione, dello svolgimento presso l'università delle attività teoriche e presso l'azienda di appartenenza delle attività pratiche e di tirocinio”.*

Relazione

La disposizione proposta si pone l'obiettivo di regolarizzare la situazione esistente presso i servizi di pronto soccorso delle aziende del servizio sanitario cronicamente carenti di personale medico in possesso della specializzazione in “Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, aziende che, per evitare l'interruzione di pubblico servizio, sono costrette ad utilizzare personale medico in possesso di altra specializzazione o anche privo di specializzazione mediante l'instaurazione di rapporti di lavoro flessibile.

Pertanto viene proposta la possibilità per le aziende del SSN di consentire la partecipazione ai concorsi pubblici per la disciplina di “Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza” anche al personale medico privo di specializzazione.

Peraltro, al fine di salvaguardare le garanzie cliniche nei confronti degli utenti, è previsto che i candidati che possono essere ammessi alle procedure concorsuali devono aver maturato, negli ultimi dieci anni, almeno quattro anni di servizio, anche non continuativo, comprovato da contratti a tempo determinato, da contratti di collaborazione coordinata e continuativa o da altre forme di rapporto di lavoro flessibile, ovvero un documentato numero di ore di attività equivalente ad almeno quattro anni di servizio del personale medico del servizio sanitario nazionale a tempo pieno, anche non continuative, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del servizio sanitario nazionale.

55. Art.... Validità del titolo di laurea specialistica per l'accesso alle funzioni di coordinamento

“All’art.6, comma 1, lett.b) della L.1° febbraio 2006, n.43 è aggiunto il seguente periodo: ‘o in possesso della laurea specialistica di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 2 aprile 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001’”.

Relazione

In base alla attuale formulazione dell’art. 6 della Legge n. 43 del 2016 “Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali” la laurea specialistica costituisce requisito per l’accesso alla dirigenza delle professioni sanitarie, mentre non consente l’accesso alle funzioni di coordinamento, che richiedono il possesso del master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento. Considerato che la laurea specialistica costituisce livello formativo avanzato per il personale delle professioni sanitarie ed è oggetto di puntuale regolamentazione delle sue finalità, della sua struttura didattica e di stage, che ne assicura un’elevata qualità formativa, la modifica si propone di assicurare a coloro che siano in possesso di questo titolo universitario di poter accedere alle funzioni di coordinamento, integrando i requisiti di accesso previsti dall’articolo 6 della Legge n. 43 del 2016.

56. Art.... Risorse aggiuntive regionali (RAR)

Dopo il comma 2 dell’articolo 11 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito nella legge 25 giugno 2019, n. 60, è aggiunto il seguente comma:

“2-bis. Le regioni in equilibrio economico possono, anche in deroga a quanto disposto dall’articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 e s.m.e i., autorizzare l’incremento da parte delle aziende ed enti del SSN che insistono sul proprio territorio, dei fondi primalità e fasce del Comparto Sanità e dei fondi di risultato delle aree dirigenziali, in applicazione delle clausole dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro che prevedono tale incremento in una misura percentuale del monte salari, in presenza di avanzi di amministrazione e pareggio di bilancio ovvero della realizzazione di programmi, correlati ad incrementi quali quantitativi di attività del personale, finalizzati al pareggio di bilancio entro un termine prestabilito. Restano fermi i limiti di spesa per il personale di cui al comma 1”.

Relazione

La modifica si propone di consentire alle Regioni in equilibrio economico di autorizzare l’incremento da parte delle aziende ed enti del proprio Sistema sanitario regionale, dei fondi primalità e fasce del personale del comparto sanità, e dei fondi di risultato del personale dirigenziale, in applicazione delle clausole dei relativi CCNL che prevedono tale incremento in misura percentuale del monte salari, in presenza di avanzi di amministrazione e pareggio di bilancio ovvero della realizzazione di



programmi, correlati ad incrementi quali quantitativi di attività del personale, finalizzati al pareggio di bilancio entro un termine prestabilito. Le predette risorse trovano un fondamento legislativo nell'articolo 13, comma 1, del D.Lgs. 502/1992, secondo il quale le regioni fanno fronte con risorse proprie agli effetti finanziari conseguenti all'erogazione di livelli di assistenza sanitaria superiori a quelli uniformi di cui all'articolo 1 dello stesso decreto legislativo, all'adozione di modelli organizzativi diversi da quelli assunti come base per la determinazione del parametro capitaro di finanziamento nonché agli eventuali disavanzi di gestione delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere con conseguente esonero di interventi finanziari da parte dello Stato.

Emendamenti in tema di attività produttive

57. Agenzia nazionale per la ricerca

Al comma 5 dell'articolo 28 del DDL Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022- Atto Senato n.1586, dopo le parole "*Il comitato direttivo è composto*", la parola "*otto*" va sostituita con la parola "*nove*"; dopo le parole "*uno dalla Consulta dei Presidenti degli enti pubblici di ricerca*" vanno aggiunte "*uno dalla Conferenza delle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano*".

Il testo così modificato risulterà il seguente:

"Il comitato direttivo è composto da nove membri scelti: due dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Ministro per lo Sviluppo Economico, uno dal Ministro della Salute, uno dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, uno dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, uno dal Consiglio Universitario Nazionale, uno dalla Consulta dei Presidenti degli enti pubblici di ricerca, uno dalla Conferenza delle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano."

Al comma 9 dopo le parole "*di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze*" sono aggiunte le parole "*previo parere acquisito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano*"

Al comma 10 dopo le parole "*di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze*" sono aggiunte le parole "*previo parere acquisito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano*"

Relazione

L'articolo 28, commi da 1 a 10, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), un apposito fondo per potenziare la ricerca, per le cui finalità è prevista la costituzione dell'Agenzia nazionale per la ricerca (ANR), sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio e del MIUR.

I compiti dell'Agenzia sono: verifica dell'attuazione delle linee generali di sviluppo della ricerca nazionale e suggerisce gli aggiornamenti al Programma nazionale per la ricerca (PNR); promozione e finanziamento di progetti di ricerca da realizzare in Italia ad opera di soggetti pubblici e privati.

anche esteri, altamente strategici per lo sviluppo sostenibile e l'inclusione sociale, fortemente integrati, innovativi e capaci di aggregare iniziative promosse in contesti di svantaggio economico-sociale, selezionati secondo criteri e procedure conformi alle migliori pratiche internazionali; valutazione dell'impatto dell'attività di ricerca; definizione un piano di semplificazione delle procedure amministrative e contabili relative ai progetti di ricerca per l'adozione delle misure legislative e amministrative di attuazione.

Con le modifiche proposte si intende garantire che nello svolgimento dei suoi compiti l'Agenzia assicuri il coinvolgimento delle regioni nelle materie di propria competenza. Pertanto si propone che nella composizione degli organi venga prevista la presenza di un rappresentante designato dalla Conferenza delle regioni.

Altresì si prevede che sui DPCM, con i quali vengono approvati lo Statuto e le regole di funzionamento dell'Agenzia e le procedure di semplificazione alternative in materia amministrativo contabile, vengano acquisiti il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Sistema duale

58. Emendamento 1

Articolo 6

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

“6 bis. All'articolo 1, comma 281 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145:

- a) sostituire le parole “2019” con le parole “2020”;*
- b) sostituire le parole “50 milioni” con le parole “100 milioni”.*

Motivazione

L'intervento normativo mira ad innalzare a 100 milioni il contributo aggiuntivo per il finanziamento del sistema duale per il 2020 (in luogo dei 50 milioni previsti per il 2019 dalla Legge di Bilancio dello scorso anno, L. 145/2018).

59. Emendamento 2

Articolo 6

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

“6 bis. All'articolo 1, comma 281 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145:

- a) sostituire le parole “Limitatamente all'esercizio finanziario 2019” con le parole “A decorrere dall'esercizio finanziario 2020”;*



b) sostituire le parole "50 milioni" con le parole "100 milioni".

Motivazione

L'intervento normativo mira a rendere stabile il contributo aggiuntivo di 100 milioni per il finanziamento del sistema duale. Infatti, viene previsto un finanziamento a decorrere dal 2020 che non necessita, pertanto, di interventi annuali di rifinanziamento. Come per gli esercizi annuali precedenti, gli oneri sono posti a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

60. Emendamento 3

Articolo 6

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

"6 bis. All'articolo 1, comma 110, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sostituire le parole "75 milioni" con le parole "175 milioni".

Motivazione

L'intervento normativo mira ad introdurre un finanziamento stabile pari a 100 milioni per il finanziamento del sistema duale. Infatti, la cifra di 75 milioni, stanziata dalla L. di bilancio per il 2018, in maniera stabile per finanziare i percorsi duali, viene innalzata a 175 milioni con un incremento di 100 milioni che, quindi, diviene stabile nel tempo.

61. Emendamento 4

Articolo 6

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

"6 bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2020, le risorse di cui all'articolo 1, comma 110, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di euro 100 milioni a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.".

Motivazione

L'intervento normativo mira ad innalzare a 100 milioni il contributo aggiuntivo per il finanziamento del sistema duale a decorrere dal 2020 (in luogo dei 50 milioni previsti per il 2019 dalla Legge di Bilancio dello scorso anno, L. 145/2018).

62. Emendamento modificativo dell'articolo 33 del Disegno di legge

La lettera a) dell'articolo 33 è così sostituita:

a) *al comma l, le parole <<autorità delegata per coesione>>, sono sostituite dalle seguenti: <<e la coesione territoriale>>;*

RELAZIONE

L'articolo 44 del D.L. 30/04/2019, n. 34 e s.m.i. prevede che al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualità degli investimenti finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nonché di accelerarne la spesa, l'Agenzia per la coesione territoriale procede, d'intesa con le amministrazioni interessate, ad una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il Sud, autorità delegata per la coesione, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un unico Piano operativo per ogni amministrazione denominato «Piano sviluppo e coesione», con modalità unitarie di gestione e monitoraggio.

Coerentemente con il principio di sussidiarietà e al fine di garantire la partecipazione dei governi locali ai processi decisionali di particolare rilevanza socio-economica, come nel caso di specie, la modifica proposta prevede che sia mantenuta la vigente intesa dell'Agenzia per la coesione territoriale con le amministrazioni interessate.

63. Emendamento modificativo dell'articolo 36 del Disegno di legge

All'articolo 36 dopo le parole “*legge 23 agosto 1988, n. 400,*” aggiungere le parole “*previa intesa con la regione in cui è istituita la ZES,*”.

RELAZIONE

L'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 e s.m.i. prevede che il soggetto per l'amministrazione dell'area ZES, è identificato in un Comitato d'indirizzo avente il compito di assicurare, gli strumenti che garantiscano la piena operatività delle aziende presenti nella ZES, l'utilizzo di servizi sia economici che tecnologici nell'ambito ZES, l'accesso alle prestazioni di servizi da parte di terzi etc.

In relazione alla competenze attribuite al predetto Comitato, coerentemente con il principio di sussidiarietà e al fine di garantire la partecipazione dei governi locali ai processi decisionali di particolare rilevanza socio-economica ai Governi locali, come nel caso di specie, la modifica proposta prevede che il Commissario straordinario del Governo, sia nominato, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la regione in cui è istituita la ZES.

KP



64. Emendamento modificativo dell'articolo 100 del Disegno di legge

All'articolo 100 del disegno di legge n. 1586 è aggiunto il seguente comma:

“2. In sede di prima applicazione, fino all'emanazione delle nuove norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria e conformemente con le previsioni di cui all'articolo 6 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, il presente comma detta norme transitorie sull'ordinamento tributario della Regione Siciliana:

- a. La Regione Siciliana, relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, può, in ogni caso, e comunque nel rispetto delle norme dell'Unione europea, modificare le aliquote in aumento entro i valori di imposizione stabiliti dalla normativa statale o in diminuzione fino ad azzerarle, prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni, con particolare riguardo ad interventi diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale.*
- b. La Regione Siciliana può concedere, nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, incentivi e contributi che possono essere utilizzati anche in compensazione, ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'Agenzia delle entrate. I fondi necessari per la regolazione contabile delle compensazioni sono posti ad esclusivo carico della Regione.”*

RELAZIONE

La formulazione del comma 2, che prevede la possibilità per la Regione di istituire nuovi tributi in corrispondenza alle particolari esigenze della comunità regionale, riconosce alla Regione Siciliana la prerogativa di istituire forme di fiscalità di sviluppo che tengano conto della giurisprudenza comunitaria in materia di aiuti di Stato.

La previsione di interventi diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale di cui alla lettera a) è coerente con i principi sanciti dagli articoli 107 e 174 del TFUE ed è funzionale alla finalità del riconoscimento della condizione di insularità (Ris. Parlamento europeo del 4/2/2016-(2015/3014 RSP)) e delle misure compensative previste dall'Unione Europea finalizzate a rimuovere gli squilibri economici e sociali 16, comma 1, lettera d), forme di fiscalità di sviluppo, in conformità con il diritto comunitario.

La lettera b) prevede la possibilità per la Regione di introdurre, nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato (regolamenti de minimis, di esenzione per categoria, etc), incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere, che possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. I fondi necessari per la regolazione contabile delle compensazioni sono posti ad esclusivo carico della Regione e che, pertanto, non devono essere compensate da un livello sovraordinato di governo (al fine di non incorrere in possibili censure dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato).

65. Emendamento aggiuntivo al Disegno di legge

Al disegno di legge è aggiunto il seguente articolo:



“Articolo

Applicazione del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 nelle Regioni a statuto speciale

1. Nelle more dell’emanazione delle norme di attuazione degli statuti speciali in materia di Ordinamento Contabile finalizzate al passaggio pieno alla disciplina contabile prevista dal Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modifiche ed integrazioni le Regioni che hanno conseguito una riduzione dell’indebitamento netto nell’ultimo triennio possono procedere, per un importo non superiore alla stessa entità incrementata del 50%, al ripianamento del maggior disavanzo di amministrazione relativo all’esercizio finanziario 2018 e le quote non recuperate nel corso dell’esercizio 2018 del disavanzo applicato al bilancio di previsione nell’esercizio 2018 nel successivo decennio.”

RELAZIONE

Nelle more del recepimento pieno della disciplina contabile prevista dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni si intende disciplinare le modalità di copertura del disavanzo da ripianare a seguito della gestione dell’esercizio finanziario 2018.

L’applicazione della normativa di cui al predetto Decreto Legislativo n.118/2011 ha generato nella sua applicazione, nelle more dell’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana, anche in conseguenza della sua specialità, non poche difficoltà facendo emergere, al fine di una piena trasparenza e applicazione del principio contabile della competenza finanziaria potenziata, nei rendiconti degli esercizi successivi al 2015, ivi compreso quello del 2018, diverse esigenze di copertura di consistenti disavanzi, cui si potrà procedere e sino all’importo massimo della corrispondente riduzione dell’indebitamento netto, in 10 anni al fine di consentire la sostenibilità finanziaria della copertura di detto disavanzo e di tutte le sue componenti.

66. Emendamento aggiuntivo al Disegno di legge

Al disegno di legge è aggiunto il seguente articolo:

“Articolo

Modifiche all’art. 1 comma 883 della legge 30 dicembre 2018, n. 145

All’articolo 1, comma 883, della legge 30 dicembre 2018, n.145 dopo le parole “strade e scuole” sono inserite le parole “ovvero per il pagamento delle rate di mutuo contratti per investimenti”. Alla fine del comma è inserito il seguente periodo “I liberi Consorzi e le città metropolitane provvedono in caso di incapienza di cassa al pagamento degli stipendi con priorità rispetto a tutti gli altri pagamenti con la sola esclusione dei pagamenti per condanne giudiziarie.”

RELAZIONE

L'Accordo firmato il 19 dicembre 2018 tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente della Regione Siciliana prevede, al punto 9, un contributo a favore della Regione Siciliana nell'importo complessivo di euro 540 milioni da destinare ai liberi consorzi e alle città metropolitane siciliane per le spese di manutenzione straordinaria di strade e scuole, da erogare in quote di euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di euro 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025 (articolo 1, comma 883, della legge n. 145/2018).

Per garantire l' maggiore liquidità agli enti intermedi, l'emendamento in esame amplia la destinazione delle superiori somme anche al pagamento delle rate di mutui accesi per opere di manutenzione di strade e scuole .

L'emendamento in esame tratta anche il caso dell'incapienza di cassa degli enti di cui si discute indicando un preciso ordine di priorità nei pagamenti.

67. Articolo aggiuntivo

E' aggiunto il seguente articolo:

“Articolo

Beni confiscati ed assegnati alle Regioni

Le regioni possono accedere al programma Operativo Nazionale Legalità 2014-2020, approvato con Decisione C (2015) n. 7344, del 20 ottobre 2015, preordinato a favorire l'inclusione sociale attraverso il recupero dei beni confiscati.”

RELAZIONE

La proposta normativa consente di estendere l'accesso alle misure previste dal programma Operativo Nazionale Legalità 2014-2020 anche alle Regioni.

Ciò al fine di implementare la strategia di rafforzamento della restituzione alla collettività dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata quale segno della capacità dello Stato di proporre ai cittadini ed alle imprese modelli di inclusione sociale e lavorativa nel rispetto dei principi di legalità e di sana competizione economica.

68. Emendamento aggiuntivo al Disegno di legge

Al disegno di legge è aggiunto il seguente articolo:



“Articolo

Diritti di motorizzazione nei territori delle Regioni a statuto speciale

1. I diritti di motorizzazione relativi alle operazioni di revisione degli autoveicoli, effettuate nelle regioni a statuto speciale e province autonome da soggetti terzi autorizzati (imprese di revisione, studi di consulenza) relative alle procedure di dematerializzazione delle documentazioni gestite con procedura STA (Sportello telematico dell'Automobilista) sono di spettanza regionale.

2. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui all'art. 27 della legge 5 maggio 2009 n. 42, la percentuale dei costi da rimborsare allo Stato, fatto salvo quanto previsto dal D. Lgs. 28 gennaio 2008, n. 13, è determinata nella misura del venti per cento.”

RELAZIONE

L'introduzione a livello nazionale dello sportello telematico dell'automobilista, ad opera del D.P.R. 19 settembre 2000, n. 358 ha comportato che le imposte e i diritti relativi alle operazioni di motorizzazione espletabili mediante la procedura di sportello telematico e indicati nella circolare ministeriale 6 maggio 2003, n. 1670/M360, vengano dagli operatori privati, autorizzati ad avvalersi del servizio, direttamente versati allo Stato e non più agli uffici periferici regionali e, per essi, alle Tesorerie delle Regioni, con l'indebita conseguenza dell'attribuzione allo Stato di un gettito che spetterebbe, invece, alle Regioni.

L'indubbia semplificazione per i cittadini ha, tuttavia, stravolto il sistema di determinazione dei rimborsi spettanti alle Regioni, per l'esercizio delle spese sostenute in ordine all'esercizio delle funzioni delegate, che continua a svolgersi attraverso un meccanismo farraginoso in base al quale vanno sottratti i proventi direttamente percepiti dagli uffici trasferiti e che affluiscono alle Regioni suddette.

Tale meccanismo, in assenza di specifica indicazione della percentuale di riparto dei costi in seno alla fonte normativa citata nonché di preventive Intese nelle opportune sedi di raccordo istituzionale Stato/Regioni lascia, a tutt'oggi, irrisolta la problematica insorta, sottraendo gettito dovuto alle Regioni in relazione alle attività svolte.

Tenuto conto che le regioni anche per i servizi svolti da terzi (soggetti esterni all'amministrazione regionale) svolge dei compiti fondamentali come il *rilascio dell'autorizzazione*, i *relativi controlli*, l'*archiviazione* e pertanto hanno un compito fondamentale nell'erogazione del servizio stesso, nonché considerato che la questione applicativa di cui all'art. 3 D. Lgs 296/2000, laddove è prevista la costituzione di un comitato di coordinamento al fine di definire la ripartizione dei servizi inerenti le attività delle motorizzazioni, non è ancora definita nei termini dell'attribuzione della quota da attribuire allo Stato e alle regioni, la proposta normativa stabilisce, nelle more che il comitato definisca tecnicamente e compiutamente il riparto degli introiti in questione, che venga attribuita allo Stato una quota pari al venti per cento degli introiti.



69. INFRASTRUTTURE

Emendamento n. 1 (art. 76 “Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale”)

All’art. 76 aggiungere il seguente comma:

“2. Limitatamente ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, la disposizione di cui al comma precedente si applica dal 1 gennaio 2021 anche per i veicoli di categoria euro 3.

Motivazione

L’articolo 76 esclude dall’accisa agevolata sul gasolio commerciale, a partire dal 1° marzo 2020, i veicoli appartenenti alla categoria euro 3 e inferiori. Si prevede inoltre che a partire dal 1° gennaio 2021 l’esclusione riguardi anche i veicoli appartenenti alla categoria euro 4 o inferiori.

Pur condividendo lo spirito e lo scopo della norma, si ritiene che, per quanto riguarda il trasporto pubblico locale e regionale, sia opportuno rinviare di un anno l’esclusione dall’agevolazione dei veicoli euro 3, unificandola al termine previsto per gli euro 4, così da rendere coerente tale tempistica con quella di acquisizione di nuovo materiale rotabile da parte delle Regioni e PA con le procedure attualmente in atto.

70. AGENDA DIGITALE

All’articolo 47 i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

2. Per l’avvio della realizzazione delle azioni, delle iniziative e dei progetti connessi e strumentali all’attuazione dell’Agenda digitale italiana, in coerenza con gli obiettivi dell’Agenda digitale europea ****e in raccordo con le Agende digitali regionali****, nonché per le azioni, le iniziative ed i progetti di innovazione e delle connesse attività di comunicazione, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. ****Quota parte delle risorse andranno impiegate per rafforzare il coordinamento e cooperazione tra livello nazionale e regionale.****

3. Al comma 1-ter dell’articolo 8 della legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertita in legge, con modificazioni, dell’articolo 1 della legge 11 febbraio 2019, n.12, è aggiunto il seguente periodo <<Allo stesso fine e per lo sviluppo e la diffusione dell’uso delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, individua, promuove e gestisce******, **in coordinamento con le Regioni e Province Autonome,**** progetti di innovazione tecnologica e di trasformazione digitale di rilevanza strategica e di interesse nazionale>>

La scelta degli ultimi anni di gestire azioni e progetti a livello nazionale con nulla o poca concertazione e coordinamento con il livello regionale ha prodotto insuccessi o rallentato il progredire dei progetti. Servono risorse per le Regioni e serve una modalità di coordinamento strutturata e ampia.



Handwritten signature or initials.

71. Portale reclutamento e trasparenza e ampliamento delle graduatorie

Art. 18

Portale reclutamento e trasparenza e ampliamento delle graduatorie

All'articolo 18, comma 1, lett. c), dopo le parole "2.bis. I soggetti di cui all'articolo 2-bis," sono inserite le seguenti "comma 1, del presente decreto,".

Motivazione

La proposta emendativa ha la finalità di chiarire l'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 che introducono modifiche al decreto legislativo n. 33/2013 (cd decreto trasparenza).

In particolare, l'articolo 18 prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare, tramite collegamento ipertestuale, i dati relativi ai bandi di concorso per il reclutamento di personale al fine di poter adempiere a quanto previsto dal decreto legislativo n. 101/2013 in tema di monitoraggio e accessibilità dei dati relativi alle assunzioni.

Occorre precisare che le norme del decreto legislativo n. 101/2013 si applicano alle pubbliche amministrazioni, dunque ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2bis del decreto legislativo n. 33/2013 e non già a tutti gli enti destinatari della disciplina in materia di trasparenza.

È pertanto opportuno definire in maniera chiara, fugando ogni dubbio, l'ambito soggettivo di applicazione dei nuovi adempimenti introdotti dall'articolo 18.

72. Attuazione sentenza Corte Cost. n. 205 del 2016

Proposta normativa

Dopo l'articolo 63 è inserito l'articolo 63-bis:

1. Al fine di riassegnare le risorse di cui al comma 418 della legge 190/2014 agli enti subentranti nell'esercizio delle funzioni provinciali non fondamentali, in attuazione della sentenze della Corte costituzionale n. 205 del 2016 e n. 137 del 2018 e nelle more dell'attuazione dell'articolo 7 e dell'articolo 2 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è attribuito alle regioni, a decorrere dall'anno 2020, un contributo, quantificato in 846 milioni di euro, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014, recante "Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali". E' fatta salva la compensazione delle somme relative agli anni pregressi.

2. All'onere pari a 846 milioni di euro dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità finanziarie previste dall'articolo 7 della presente legge.

Relazione

La proposta intende dare attuazione alle sentenze della Corte Costituzionale 205/2016 e 137/2018, che hanno ormai definitivamente acclarato che lo Stato è tenuto a riassegnare le risorse, provenienti

dai tagli alle Province, agli enti subentranti nell'esercizio delle funzioni provinciali non fondamentali.

PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO REGIONE BASILICATA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL)

Il seguente emendamento è finalizzato ad ottenere un contributo straordinario da parte del Governo a copertura della debitoria riveniente da mancati pagamenti dei corrispettivi per i servizi di TPL regionali (automobilistici e ferroviari) per la Regione Basilicata

Emendamento:

- **Per la copertura dei debiti del sistema di trasporto pubblico regionale è attribuito alla Regione Basilicata un contributo straordinario dell'importo complessivo di 120 milioni di euro per l'anno 2020 per far fronte ai debiti verso le società esercenti servizi di trasporto pubblico locale automobilistici provinciali e comunali e verso le società esercenti servizi di trasporto pubblico locale ferroviari regionali.**
- **Agli oneri derivanti dal comma precedente pari a 120 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020. I predetti importi, tenuto conto della localizzazione territoriale della misura di cui al comma precedente, sono portati in prededuzione dalla quota da assegnare alla regione Basilicata a valere sulle risorse della citata programmazione 2014-2020**

RELAZIONE

Per garantire la continuità dell'esercizio dei servizi di trasporto pubblico regionale della Basilicata, risulta necessario destinare alla Regione Basilicata un contributo straordinario per un importo pari a 120 milioni di euro per l'anno 2020.

Le risorse finanziarie richieste, rinvenute nell'ambito delle dotazioni complessive del Fondo per lo sviluppo e la coesione programmazione 2014-2020, tramite prededuzione della quota spettante alla medesima regione Basilicata, si rendono necessarie per far fronte in via definitiva, alla debitoria dell'Ente Regione nei confronti dei Gestori e, di conseguenza, alla crisi di liquidità delle aziende del settore.

Negli ultimi anni, il perdurare del difficile contesto di crisi economico finanziaria nazionale ha imposto alla Regione un'azione di ferma riduzione e razionalizzazione della spesa, a cui si è aggiunto un pesante ridimensionamento degli introiti rivenienti dalle royalties, riconducibile al blocco delle estrazioni a causa del fermo di alcuni mesi degli impianti petroliferi unitamente alla riduzione del prezzo del petrolio.

Sulla base dello scenario sopra descritto, la Regione Basilicata ha avviato negli ultimi anni un percorso di profonda revisione ed riorganizzazione dell'attuale sistema Regionale dei trasporti che ha portato all'approvazione con DCR n. 544 del 20 dicembre 2016 del nuovo Piano Regionale dei Trasporti per il periodo 2016/2026, mentre è in corso di adozione il Piano dei Trasporti di Bacino, attuativo del PRT, propedeutico per l'avvio ed espletamento delle gare di affidamento dei servizi su gomma, riorganizzati in chiave integrata.

Si chiede pertanto un intervento straordinario per superare le criticità ad oggi determinatesi e poter gestire l'immediato futuro con la certezza delle risorse finanziarie necessarie per poter garantire l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale essenziali per il territorio regionale.

Disposizioni in materia di personale

Art. 20

Al comma 1, lettera b) capoverso, dopo le parole: «procede all'assunzione,» aggiungere le seguenti: «prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo».

Al comma 1, lettera c) capoverso, sostituire: «31 dicembre 2017», con: «31 dicembre 2020».

Al comma 2, lettera b) capoverso, sostituire: «31 dicembre 2017», con: «31 dicembre 2020».

RELAZIONE:

Il Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Legge Madia) ha introdotto, all'articolo 20, il "Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni" (cd. stabilizzazione) per il triennio 2018-2020, prevedendo due diverse modalità a seconda che il lavoratore sia stato reclutato (stabilizzazione diretta) o meno in precedenza con una procedura concorsuale (stabilizzazione tramite procedura concorsuale riservata).

Essendo un piano di reclutamento speciale, previsto in via transitoria, ha individuato un arco temporale definito che è il triennio 2018-2020.

Tra i requisiti richiesti per accedere a questo beneficio di legge, vi è la maturazione di 3 anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

Il problema si pone nella data entro la quale debba avvenire la maturazione dei 3 anni di contratto, ovvero "il 31 dicembre 2017".

Ponendo questo limite, tutti i dipendenti della pubblica amministrazione che al 31 dicembre 2017 non abbiano ancora maturato 3 anni di contratto (ma che li matureranno entro il 31 dicembre 2020, ovvero il triennio preso in considerazione dalla norma già in vigore) e abbiano superato una procedura concorsuale bandita prima della data di pubblicazione della Legge Madia nella Gazzetta Ufficiale (7 giugno 2017), resterebbero inspiegabilmente e ingiustamente esclusi.



**CONTRIBUTO STRAORDINARIO REGIONE BASILICATA PER MESSA IN
SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLE PRINCIPALI ARTERIE
STRADALI PROVINCIALI DELLA REGIONE BASILICATA (Provincia Potenza e
Provincia Matera).**

Il seguente emendamento è finalizzato ad ottenere un contributo straordinario da parte del Governo a copertura del fabbisogno strategico e prioritario di messa in sicurezza della rete viaria di livello provinciale e delle relative opere d'arte principali (ponti, viadotti, ecc) del territorio regionale.

Emendamento:

- **Per la copertura finanziaria del fabbisogno strategico e prioritario di messa in sicurezza della rete viaria di livello provinciale e delle relative opere d'arte principali (ponti, viadotti, ecc) del territorio regionale è attribuito alla Regione Basilicata un contributo straordinario dell'importo complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2020 per interventi di manutenzione straordinaria.**
- **Agli oneri derivanti dal comma precedente pari a 100 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020. I predetti importi, tenuto conto della localizzazione territoriale della misura di cui al comma precedente, sono portati in prededuzione dalla quota da assegnare alla Regione Basilicata a valere sulle risorse della citata programmazione 2014-2020.**

RELAZIONE

La rete stradale di competenza delle Province di Potenza e di Matera svolge una funzione fondamentale per i collegamenti delle aree interne ai centri e alle attività più importanti regionali e extra regionali, rappresentando la sola speranza di sopravvivenza dei territori distanti dai principali due capoluoghi di provincia. Particolarmente penalizzante è la situazione orografica che comporta anche un grado di dissesto idrogeologico elevato e diffuso acuito dai sempre più frequenti eventi atmosferici parossistici. A seguito del tragico evento dell'agosto 2018 di Genova, tutte le Province d'Italia comprese quelle lucane, furono invitate ad operare, per conto della Presidenza del Consiglio e del Ministero competente, un accurato censimento di tutte le principali situazioni di vulnerabilità strutturale delle principali opere d'arte costituenti la viabilità provinciale di competenza.

All'esito, la Province di Potenza e di Matera hanno trasmesso ai Soggetti istituzionali di cui sopra ed alla Regione Basilicata le risultanze dello studio condotto, con allegato apposito elenco delle opere che versavano in condizione di non idonea sicurezza strutturale, alle quali non era ancora garantita nessuna copertura finanziaria. Detti elenchi, suddivisi per province, espongono una spesa pari a 470,34 meuro per la Provincia di Potenza (di cui 138 meuro riferiti ad interventi ritenuti urgenti) e 95,38 meuro per la Provincia di Matera.

Della stima suddetta si rende necessario ed urgente assicurare almeno per l'anno 2020 una quota pari a 100 meuro per far fronte alle massime priorità individuate.

Ove dette risorse non dovessero rendersi disponibili, gli Enti gestori hanno espressamente dichiarato di non poter assicurare la transitabilità veicolare in sicurezza, adottando l'unica misura possibile che determinerebbe la chiusura dell'arteria.



Art. XX

XX. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 (Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe) dopo le parole «con l'Unione Sovietica» sono inserite le seguenti: «e, in via residuale e non prevalente, con altri Paesi del Golfo Persico.»

XX. All'articolo 2 della legge n. 19/1991 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole «e prevalente» sono soppresse;
- b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Le partecipazioni acquisite o sottoscritte dalla Società Finanziaria devono essere di minoranza e alla partecipata la Società Finanziaria può concedere finanziamenti soci. Le partecipazioni devono essere cedute di norma entro otto anni dalla prima acquisizione e i finanziamenti non possono superare di norma la durata di otto anni »;

- c) al comma 6 le parole «e prevalente» sono soppresse;
- d) dopo il comma 6 è inserito il seguente comma:

«6 bis. Oltre al finanziamento o alla partecipazione a imprese o Società estere previsti ai commi precedenti, la società Finest, al fine di incrementare la competitività internazionale della singola impresa e la sua quota di fatturato export sui mercati internazionali, potrà partecipare a Società Italiane aventi stabile organizzazione nelle Regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto-Adige, nelle modalità stabilite nel comma 5, con l'aggiunta della possibilità di sottoscrivere prestiti obbligazionari o similari emessi dalle società partecipate;

e) al comma 7 le parole «; in tal caso il limite di finanziamento complessivo è elevato al 40 per cento» sono soppresse.

Commento

La modifica proposta mira ad estendere l'operatività della Società finanziaria di promozione della cooperazione economica, partecipata dalle Regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto-Adige.

Da un lato, viene allargato l'ambito territoriale di operatività della società all'estero, ricomprendendo i Paesi del Golfo

Persico; dall'altro, si dà la possibilità a Finest di operare anche in Italia.

Vengono, inoltre, rimossi alcuni limiti quantitativi riguardanti i finanziamenti destinati alle società medesime e la quota di capitale nelle società che può essere acquisita da Finest, che dovrà comunque restare solo di minoranza, così da consentire a Finest di essere maggiormente presente stante la tipologia dei nuovi investimenti intrapresi dalle imprese.

Si elimina, inoltre, il vincolo relativo al prezzo di cessione delle partecipazioni acquisite, per poter lasciare alla Società

la possibilità di scegliere la modalità più opportuna in base alle situazioni contingenti.

Relazione tecnico-finanziaria

La modifica non comporta oneri per la finanza pubblica.

